



Città di
A L B A
(Cuneo)

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

NOVEMBRE 2015

SOMMARIO

CAPO I - GENERALITA'

ART. 1 - Ambiti di applicazione.....3

ART. 2 - Organi di polizia rurale e strumenti operativi.....3

CAPO II - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante3

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante.....4

CAPO III- COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici4

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali.....4

CAPO IV - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini5

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque5

ART. 9 - Distanze per fossi e canali.....6

ART. 10 - Prelievo di acque correnti e da pozzi.....6

ART. 11 - Irrigazione6

CAPO V - ALBERI, RADICI E AREE TARTUFIGENE

ART. 12 - Alberi e siepi7

ART. 13 - Rami protesi e radici, divieti8

ART. 14 - Tutela del patrimonio tartufigeno.....8

CAPO VI - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 15 - Stalle9

ART. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti.....9

ART. 17 - Detenzione di animali.....10

CAPO VII- ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 18 - Pascolo degli animali.....12

ART. 19 - Animali liberi.....13

ART. 20 - Esercizio di caccia e pesca13

CAPO VIII- ATTIVITA' RURALI SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE

ART. 21 - Colture agricole ed allevamenti.....13

ART. 22 - Attività di natura rurale soggette a regolamentazione.....13

CAPO IX- NORME FINALI

ART. 23 - Disposizioni in materia di sanzioni17

ART. 24 - Abrogazioni18

ART. 25 - Rinvio.....18

CAPO – I - GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina le funzioni di Polizia Rurale sul territorio comunale. Lo scopo del presente regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

L'attività di Polizia Rurale assicura nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali ed agli usi vigenti.

Il presente regolamento tiene conto degli analoghi provvedimenti adottati dai Comuni limitrofi.

ART. 2 – Organi di polizia rurale e strumenti operativi

L'attività di Polizia Rurale è svolta alle dirette dipendenze del Sindaco dalla Polizia Municipale con l'apporto, per ambiti di competenza, dell'A.R.P.A., della A.S.L., delle società fornitrici di servizi, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico comunale e da qualsiasi altro Ente Pubblico competente, nonché dalle forze di Polizia dello Stato.

CAPO –II - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- Il cancro colorato del platano;
- La processionaria del pino;
- La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus Titanus*, come richiamato dal D.M. 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fitopatologico regionale;
- Malattia delle viti, mediante estirpazione di quelle malate e cura degli incolti a norma del successivo art. 21;

b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- Il bruco americano
- Il cancro del cipresso
- La grafiosi dell'olmo.

In ogni caso di comparsa di crittogame parassite, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura il Comune, d'intesa con la Provincia e l'osservatorio fitopatologico competente, impartisce disposizioni ai proprietari dei fondi, ai conduttori ed a chiunque altro interessato, al fine di sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.

Fatto salvo quanto disposto dalla predetta legge e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed a chiunque interessato, di denunciare al Comune, alla Regione e all'osservatorio fito-patologico la comparsa di parassiti o di malattie pericolose.

Le piante o le parti interessate all'infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente.

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

b) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

CAPO -III - COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Le procedure per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici e modifiche del suolo in Zona definita Agricola dal Piano Regolatore Generale, sono definite dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale comunale, dal regolamento edilizio e da qualunque altro provvedimento o atto, recante disposizioni in materia.

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

b) Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica ne sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò sarà possibile solo quando le acque rispettino i limiti previsti dalle normative vigenti.

- c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.
- d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee e nel suolo.
- e) È proibito innaffiare per aspersione ortaggi e altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

CAPO -IV- GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade di uso pubblico o privato. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

È vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 10 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi è concesso, previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

ART. 11 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irriguato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

CAPO – V - ALBERI - RADICI E AREE TARTUFIGENE

ART. 12 - Alberi e siepi

Ai sensi dell'art. 892 del Codice civile e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18 e 29 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 286, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le seguenti distanze nella posa delle piantagioni:

- a) Alberi di alto fusto di tipo intensivo o a filare unico, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, metri 15 dal confine della proprietà; in caso di filare unico la distanza minima tra una pianta e l'altra è di metri 4; tali distanze sono da osservare anche in caso di interposizione di strade, fossi, canali.
- b) Alberi non di alto fusto quali quelli da frutta, compreso il nocciolo, in prossimità a terreni coltivati, metri 3 dal confine di proprietà.
- c) Alberi da frutta a spalliera, metri 2,50 dal confine; viti, metri 1,50 lungo il filare, metri 2,50 sulla testata del filare.
- d) Vivai di piante di varia specie, metri 3 dal confine di proprietà; le talee o le piantine dovranno essere rimosse non oltre i tre anni dalla messa a dimora.
- e) Sono ammesse deroghe alle distanze di cui alle lettere precedenti a condizione che le parti sottoscrivano un accordo.

Le distanze sono applicate nelle zone agricole previste dal piano regolatore del Comune escludendo le zone del centro urbano e le frazioni.

Le distanze sono misurate tra la linea di confine e la base del tronco dell'albero nel momento della messa a dimora.

Non sono osservate qualora esista un muro divisorio a condizione che l'altezza delle piante non superi quella dello stesso muro.

Fatto salvo diverse disposizioni normative i beni demaniali osservano le prescrizioni del presente articolo.

In caso di terreno incolto che confini con altro coltivato, il proprietario deve garantire una fascia di rispetto dal confine larga 5 metri, eliminando tutte le specie arboree cresciute anche spontaneamente, per quelle di alto fusto valgono le disposizioni di cui alla lettera a).

È vietata la piantumazione di specie arboree di alto e medio fusto ad una distanza inferiore a metri 10 dalle sponde dei torrenti Talloria, Cherasca, Riddone e Seno d'Elvio.

ART. 13 - Rami protesi e radici, divieti

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal codice civile e dal codice della strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

È vietato tagliare alberi di alto fusto, nei boschi soggetti a vincolo forestale senza l'autorizzazione della guardia forestale.

ART. 14 - Tutela del patrimonio tartufigeno

Il Comune di Alba protegge e valorizza le aree di produzione tartufigena.

Nelle aree tartufigene di proprietà comunale è vietato l'abbattimento e la capitozzatura di piante produttrici, l'uso di diserbanti, mezzi pesanti ed operazioni di aratura che compromettano la produzione di tartufo.

Nelle aree di cui al comma precedente la sostituzione delle essenze arboree ed i nuovi impiantamenti sono effettuati prioritariamente con essenze compatibili con la produzione del tartufo, meglio se micorizzate con tartufi autoctoni.

Nelle aree stesse saranno programmati periodici interventi di taglio delle piante infestanti e di pulizia per il contenimento della vegetazione invadente.

Nell'ambito dell'intero territorio comunale al fine di consentire la crescita regolare del tartufo il Comune cura la regolare pulizia dei fossi pertinenti alle strade comunali.

Il comune nell'attuazione di tali intenti, verifica la puntuale osservanza da parte dei proprietari di fondi compresi nelle tartufaie naturali delle norme del presente

regolamento riguardanti il regolare deflusso delle acque ed il ripristino di piccole frane.

Promuove l'azione del Corpo Forestale dello Stato a tutela del patrimonio boschivo contro il taglio indiscriminato delle piante, principalmente di quelle compatibili con l'habitat del tartufo.

Il Comune promuove la cultura di tutela del territorio al fine di garantire la produzione autoctona di tartufo. A tal fine, d'intesa con il Centro Nazionale Studi Tartufo, il Comune organizza attività formative ed informative rivolte ai proprietari di aree vocate alla produzione di tartufo. In particolare diffonde le opportunità correlate ai benefici previsti dalla Legge Regionale n.16 del 25 giugno 2008 per la conservazione del patrimonio tartufigeno ed organizza periodiche distribuzioni di piante vocate d'intesa con i vivai regionali.

Il Comune, tramite la Commissione consultiva per l'agricoltura, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni attuative della legge regionale di cui al comma precedente, atte al mantenimento della tartufaia in condizioni ottimali, da parte dei soggetti beneficiari di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

CAPO - VI - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 15 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'art. 5, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni olfattive moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento.

I silos a trincea o a platea per il contenimento di foraggi insilati, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 17 – Detenzione di animali

A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impegno o la specie o l'età.

E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune, dalle ASL competenti e dagli appartenenti ad associazioni zoofile (specificatamente autorizzati) nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

E' fatto divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche: spazi o locali angusti, scarsa aerazione, scarsa o eccessiva luce, scarso riparo dalle intemperie, scarsa o eccessiva temperatura, possibilità di deambulazione adeguata valutata specie e dimensioni dell'animale, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.

E' fatto divieto di predisporre eventuali recinti per animali con filo spinato.

Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate.

E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre i tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici.

I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati ed abbeverati e, se ricoverati in poste, le stesse devono permettere agli animali di sdraiarsi.

Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l'animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario se ammalato o ferito.

È proibita la spennatura e spellatura di animali vivi.

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di provvedere alla loro registrazione informatizzata con identificazione a mezzo microchip.

Fermo restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio o, se di taglia grossa o media, muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell'animale in qualunque condizione.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio, riparato e protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, con cuccia adeguata alla normativa statale e regionale vigente, di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

CAPO –VII - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 18 – Pascolo degli animali

Fatto salvo le disposizioni in materia di profilassi, igiene, polizia veterinaria, la circolazione ed il pascolo degli animali sono disciplinate dal presente articolo.

Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

Nelle ore notturne o comunque con scarsa visibilità, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione del tipo descritto al comma 4. In ogni caso debbono evitare le strade statali e provinciali per percorrenze superiori a 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i proprietari di greggi e mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- a)** se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
- b)** se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- c)** essere in possesso se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- d)** divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 19 – Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino

ART. 20 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti.

CAPO –VIII- ATTIVITA' RURALI SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE

ART. 21 – Colture agricole ed allevamenti

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

Ai fini della salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità agraria ovvero, delle produzioni agricole peculiari del territorio, è vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati – OGM.

In linea di principio il Comune di Alba adotterà tutte le iniziative possibili atte a favorire le moderne pratiche di produzione agricola integrata e/o di agricoltura biologica.

I terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi interni agli abitati di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare il decoro e l'igiene pubblica. Le siepi non potranno superare l'altezza di 250 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà, le stesse in prossimità di curve stradali pericolose dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

Nel caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente regolamento.

ART. 22 – Attività di natura rurale soggette a regolamentazione

a) Combustione di potature, ramaglie, erbe e simili.

Premesso che la combustione di materiale agricolo e forestale, di risulta da attività di manutenzione piante e del verde in genere (comprese le stoppie), costituisce pratica tradizionale nella realtà locale, consentendo, tra l'altro, di ottenere ceneri ricche di elementi chimici utili alla fertilizzazione dei terreni nonché strumento di prevenzione rispetto alla diffusione di fitopatologie, la stessa è ammessa nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di seguito indicate:

- le operazioni di abbruciamento devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui di cui trattasi;
- la quantità massima giornaliera è definita pari a tre metri steri ovvero, tre metri cubi vuoto per pieno, per ogni ettaro di terreno;
- le operazioni di combustione, che non possono avvenire all'interno del centro abitato e di aree boscate, devono essere effettuate in assenza di vento ed il più lontano possibile e, comunque, ad una distanza non inferiore a 20 metri, da fabbricati di qualsiasi tipo;
- il periodo dell'anno in cui è ammessa la pratica è quello compreso tra febbraio e novembre mentre gli orari consentiti sono quelli compresi tra le ore 07.00 e le ore 17.00, con prolungamento fino alle ore 19.00 nei mesi da aprile a settembre. In ogni caso non è ammessa la combustione dei residui in questione nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi dichiarati dalla Regione;
- la persona che accende il fuoco dovrà vigilare sullo stesso ed accertarsi che non sia compromessa la visibilità sulla rete viaria locale e che entro l'orario anzi specificato siano completamente spente non solo le fiamme ma anche le braci;
- le ceneri derivanti dalla combustione dovranno essere utilizzate sul terreno a fini nutritivi e/o ammendanti.

b) Trattamenti con prodotti chimici in ambito privato

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- Operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- Lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- Non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- Non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- Evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
- I trattamenti di terreni agricoli adiacenti a residenze e ad aree frequentate dalla popolazione sono consentiti esclusivamente in assenza di persone e mezzi.

c) diserbo lungo strade e aree pubbliche frequentate dalla popolazione

Il Decreto 22.01.2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), conseguente alla direttiva comunitaria 2009/128/CE prevede l'adozione di misure per la riduzione dei rischi e dell'impatto derivante dall'utilizzo di erbicidi e prodotti fitosanitari.

Il PAN, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, prevede

in generale:

- l'eliminazione e/o la riduzione di prodotti chimici per il controllo delle erbe infestanti lungo le strade e nelle aree pubbliche normalmente frequentate dalla popolazione;
- l'utilizzo del diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico;

in particolare:

- il divieto d'uso, per il controllo delle erbe infestanti, di prodotti chimici all'interno del centro storico, delle aree verdi cittadine e dei plessi scolastici e sportivi;
- l'uso limitato di prodotti erbicidi, integrato con interventi manuali-meccanici-fisici, nelle aree e strade pubbliche del centro abitato;

in caso di uso:

- l'impiego di prodotti consentiti, nelle dosi minime indicate, utilizzando tecniche ed attrezzature atte a limitare al minimo la dispersione nell'ambiente;
- obbligo di avviso alla popolazione, a mezzo apposizione di appositi cartelli, da mantenere per almeno 48 ore dopo il trattamento;
- operare nel rispetto delle indicazioni e modalità, prima e dopo l'uso, precisate al precedente punto b).

d) Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari è vietato.

I trattamenti in deroga, con riferimento alle prescrizioni impartite dalla Regione, da eseguirsi a cura di soggetti abilitati, dovranno essere autorizzati previo istanza all'autorità competente (Regione, Asl, ecc.) ed essere puntualmente eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni impartite.

I soggetti autorizzati, al fine di provvedere alla diffusione di informazioni nei riguardi della popolazione residente nella zona di trattamento, dovranno provvedere all'affissione di un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate ed il tipo di fitofarmaci impiegati.

Dovranno inoltre provvedere a segnalare a terra con mezzi idonei (contrassegno di confine e di zone di rispetto) in modo che il pilota possa fruire di mezzi che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore al fine di contenere la deriva.

Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.) devono essere tenute ad almeno 80 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Il Servizio di Igiene Pubblica può stabilire deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

Al Servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

e) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

f) Arature, fresature e lavorazioni in genere

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e discolorature, di conservare una fascia di rispetto, adeguatamente inerbita e mantenuta, non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela ad essa fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa. Qualora il fosso stradale non di uso pubblico per qualunque ragione, anche per eventi naturali sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista, ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente. Qualora ciò non avvenga il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fossato.

Le arature di vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

g) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di legge.

h) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti in materia.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimento dei liquami zootecnici da presentare all'Amministrazione competente;
2. È fatto divieto di spargimento di liquami e fanghi nei terreni allagati e gelati;
3. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento;
4. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti.

i) Contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto azioni e accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

l) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, graspi, ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi, ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria. I movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta sono consentiti, nella misura non superiore al limite di 2.500 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, l'attività di movimento terra non ricompresa nelle fattispecie del comma precedente.

In alternativa alla predetta utilizzazione il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

m) Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che possano ledere la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi ed al fine di limitare la proliferazione di malerbe dannose, il propagarsi di insetti nocivi e possibili cause di incendi, è vietato lasciare i terreni in completo stato di abbandono.

n) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza la protezione necessaria ad evitare danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica, ecc.;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

o) Coltivazione a "rittochino"

E' vietata la coltivazione del vigneto con il sistema "a rittochino" ove la pendenza del terreno è superiore al 15%.

p) Condotta delle acque

Nel rispetto degli artt. 32 e 33 del D. Lvo 285/1992, in ogni coltivazione devono essere messe in opera adeguate cure agronomiche, consistenti in fossi, interruzioni, inerbimenti, opere di sistemazione in genere, ecc., al fine di evitare il ruscellamento delle acque meteoriche e rallentare la loro velocità di deflusso, impedendo il riversamento di fanghi e detriti nei fossi e sedimi stradali.

In carenza di tali cure preventive la pulizia dei fossi e dei sedimi stradali sarà a carico dei confinanti.

CAPO -IX - NORME FINALI

ART. 23 – Disposizioni in materia di sanzioni

La violazione alle disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una

situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dal regolamento comunale di "Disciplina del regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti locali ed alle ordinanze comunali".

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle ordinanze previste da esso. Le violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 24 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente testo integrato e coordinato del Regolamento di Polizia Rurale è abrogata e cessa pertanto di avere efficacia la versione del precedente regolamento con le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente testo.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa locale, regionale e nazionale.
